Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 1° agosto 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 25 luglio 1956, alle ore 11.50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il dott. Pedro Troncoso Sanchez Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Dominicana, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Dominicana.

(3683)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1956, n. 775.

Istituzione di un « Ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Nel predetto ruolo può essere collocato il personale di cittadinanza italiana di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia compiuto o compia un periodo di servizio ininterrotto di anni sei e che alla data dell'inquadramento non abbia superato il 45° anno di età. Possono peraltro essere collocati nel ruolo stesso anche coloro che alla data dell'inquadramento abbiano superato il 45° ma non ancora compiuto il 65° anno di età, sempre che alla data in cui verrebbero a compiere l'età di 65 anni si trovino ad avere un'anzianità di servizio utile ai fini della pensione di almeno anni venti compreso il servizio non di ruolo da riscattare ai sensi del successivo art. 13. E' ammesso altresì l'inquadramento degli impiegati di età superiore ai 65 anni sempre che alla data dell'inquadramento stesso abbiano un'anzianità di servizio utile ai fini della pensione di anni venti compreso il servizio non di ruolo da riscattare ai sensi del citato art. 13.

Il periodo di servizio di sei anni indicato nel precedente comma per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie a cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per la assunzione nei pubblici impieghi.

Il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto, e dalla data nella quale si compie tale periodo di servizio negli altri casi.

Art. 2.

Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:

1) assistenti;
2) coadiutori;
3) aggiunti di cancelleria;
4) subalterni.

Nei gruppi degli assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni sarà inquadrato il personale appartenente rispettivamente alla 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, che oltre a soddisfare alle condizioni di cui al precedente articolo, conosca almeno una lingua d'uso nel Paese in cui presta servizio, che svolga le mansioni del gruppo di inquadramento e che sia riconosciuto idoneo alle mansioni stesse, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, in base alla valutazione complessiva del servizio prestato. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione rifiuti l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi. L'impiegato che non sia riconosciuto idoneo per l'inquadramento nel gruppo corrispondente alla categoria di appartenenza, potrà chiedere l'inquadramento in un gruppo inferiore.

La domanda per ottenere il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, corredata dei necessari documenti, deve essere presentata entro tre mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1, o qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi da tale data.

Agli assistenti sono attribuite mansioni di concetto ed eventualmente amministrative, ai coadiutori mansioni contabili ed amministrative, agli aggiunti di cancelleria mansioni esecutive; ai subalterni sono attribuiti compiti di custodia e di fatica propri del personale ausiliario.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, gli assistenti e i coadiutori possono essere distaccati, dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari dove prestano servizio, previa autorizzazione del Ministero ai Consolati e Vice consolati di 2ª categoria nonchè alle dipendenti Agenzie consolari, ed incaricati rispettivamente della direzione o della reggenza degli Uffici stessi. In tali casi le tasse riscosse in base alle tariffe consolari sono devolute interamente all'Erario e le spese che l'ordinamento consolare pone a carico del titolare o del reggente dell'ufficio sono sopportate dallo Stato.

Art. 3.

Non può far parte del ruolo istituito dall'art. 1 della presente legge:

a) l'impiegato che, pur non avendo perduto la cittadinanza italiana, ha acquistato volontariamente una cittadinanza straniera;

b) l'impiegata coniugata con cittadino straniero anche se conservi la cittadinanza italiana.

Il rapporto d'impiego del personale non inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento rimane disciplinato dalle disposizioni del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Art. 4.

Per gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi.

Art. 5.

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano, in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei Paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia, per esigenze di servizio il predetto personale, può essere trasferito ad altra sede o anche essere chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

In quest'ultimo caso compete il trattamento economico previsto per il personale di ruolo di servizio nel territorio della Repubblica.

Art. 6.

Il personale di cui all'art. 1 della presente legge, inquadrato nei gruppi degli assistenti coadiutori ed aggiunti di cancelleria, che abbia compiuto o compia nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento i periodi di servizio stabiliti per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di promozione alle qualifiche qui sotto indicate e che sia munito, alla data di entrata in vigore della presente legge, del prescritto titolo di studio, può partecipare ai concorsi ed agli esami medesimi sempre che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a ciascuna carriera:

a) alla qualifica corrispondente a quella di direttore di sezione del ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi di cui al quarto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18;

b) alla qualifica di cancelliere capo di 2ª classe ed alla corrispondente qualifica del ruolo del personale di concetto degli Uffici commerciali all'estero, ove venga istituita;

c) alla qualifica di primo archivista del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri.

Ai soli fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli esami indicati nel precedente comma è valutato il servizio prestato posteriormente al 1° maggio 1948 in categoria non inferiore al gruppo di inquadramento, dedotto il periodo di servizio stabilito dall'art. 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento. Per il personale assunto anteriormente al 1° maggio 1948 la deduzione è limitata al periodo di tempo che si renda eventualmente necessario aggiungere al servizio prestato prima di tale data per completare l'anzianità prevista dal predetto art. 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Al personale in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 è attribuita, agli stessi fini di cui al comma precedente, una maggiore anzianità di anni quattro.

Art. 7.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire non prima di dodici e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un concorso per esami, riservato al personale inquadrato nel gruppo degli assistenti, per l'accesso ai gradi iniziali delle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente.

Il Ministro per gli affari esteri è altresì autorizzato a bandire, anche dopo il termine massimo previsto dal precedente comma, analogo concorso riservato per l'accesso al grado iniziale della carriera per la stampa allorchè detto grado sarà istituito in applicazione del l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18.

Tali concorsi, da bandire distintamente per ciascuna delle predette carriere, saranno espletati con l'osservanza delle norme stabilite per i concorsi ordinari. Le prove di esame verteranno sulle stesse materie previste per detti concorsi ordinari ed i relativi programmi saranno stabiliti nei singoli bandi di concorso.

Ai concorsi di cui sopra possono partecipare gli assistenti in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per l'ammissione alle singole carriere indicate nel primo e nel secondo comma, anche se hanno superato i limiti di età stabiliti dall'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18.

Il personale che consegue l'idoneità nelle prove di esame dei concorsi banditi in applicazione dei precedenti commi è immesso nei gradi iniziali delle rispettive carriere, occorrendo anche in soprannumero, da riassorbire con le prime vacanze.

Art. 8.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e quelli appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri nonchè ai ruoli speciali transitori dell'Amministrazione stessa, che abbiano partecipato a concorsi ordinari per l'ammissione nelle carriere indicate nel primo comma dell'art. 7, espletati dal 1° maggio 1948 alla data di en-

trata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel grado iniziale delle carriere nei cui concorsi abbiano riportato l'idoneità.

Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, ai fini dell'inquadramento, nelle graduatorie dei concorsi riservati di cui all'art. 7, in relazione al punteggio riportato nel concorso ordinario in cui sono stati dichiarati idonei.

Art. 9.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tre mesi dalla data stessa, il personale di cui al precedente art. 1 in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, può, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, chiedere l'ammissione, anche in soprannumero, alla qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici della carriera direttiva per i servizi amministrativi di cui al quarto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri o, nei casi previsti dal medesimo art. 13 della citata legge, di altre Amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento inquadrati nei ruoli organici in base alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 6, 7 e 8 sono, all'atto dell'inquadramento, chiamati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Art. 10.

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento spetta il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sulla base della seguente equiparazione:

agli assistenti il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 229 e, dopo cinque anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;

ai coadiutori, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 202 e, dopo sei anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 229;

agli aggiunti di cancelleria, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 157 e, dopo tre anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 180;

ai subalterni, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 142 e, dopo due anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 151.

Ai fini del computo dell'anzianità di cui al comma precedente nonchè ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio è valutato per intero il servizio non di ruolo prestato posteriormente al 1° maggio 1948, dedotto il periodo di servizio stabilito dall'art. 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Art. 11.

Agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano le norme della legge 4 gennaio 1951, n. 13, e successive modificazioni.

L'assegno base spettante agli impiegati medesimi è stabilito nelle seguenti misure mensili lorde:

assistenti	L.	90.000
coadiutori	»	75.000
aggiunti di cancelleria	»	65.000
subalterni	»	55.000

L'assegno base spettante agli assistenti e coadiutori sarà maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio presso la stessa sede.

L'assegno base spettante agli aggiunti di cancelleria ed ai subalterni sarà invece maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per gli archivisti in servizio presso la stessa sede.

In mancanza, i coefficienti in parola saranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo le modalità di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 13.

Art. 12.

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero si applicano, per quanto concerne i congedi, le disposizioni che regolano la materia nei riguardi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

Il servizio civile non di ruolo prestato dal personale di cui all'art. 1 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici o al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento è riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata verso il pagamento del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette.

L'efficacia del provvedimento di nomina nei ruoli organici o di collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso.

Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina nei ruoli organici o di collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si considera come non adottato.

Art. 14.

Gli impiegati locali di 4ª categoria che abbiano appartenuto almeno per un anno ad altra categoria e che abbiano sempre svolto mansioni superiori a quelle della 4ª categoria, possono essere inquadrati nel gruppo degli aggiunti di cancelleria con le modalità e alle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 15.

L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, per le esigenze degli Uffici all'estero, personale a tempo determinato con contratto di diritto privato secondo le leggi a gli usi locali. Tali assunzioni devono essere contenute nel limite dei posti che, dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili sia nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento sia nel contingente del personale degli impiegati locali il cui rapporto d'impiego

continua ad essere regolato dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Il personale a contratto di diritto privato deve essere assunto esclusivamente sul posto e non può essere trasferito. Esso deve conoscere almeno una lingua d'uso nel Paese e avere la residenza nel Paese stesso.

Art. 16.

Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglioramento economico risultante dalla differenza tra l'assegno di sede di cui al precedente art. 11 e il trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, spetta nella misura di due terzi.

Art. 17.

Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, e 17 agosto 1955, n. 767, si intendono assorbite negli assegni di sede effettivamente percepiti dagli impiegati locali ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 6 luglio 1956, n. 776.

Autorizzazione della spesa di lire 1.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 150.000.000 per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1955-1956, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinarsi a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 150.000.000 per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1955-56, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 150.000.000 afferente all'esercizio 1955-56 sarà provveduto a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI — ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 11 luglio 1956, n. 777.

Autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria e del commercio, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere:

a) borse di studio a laureati italiani che intendano effettuare corsi di studio e ricerche sperimentali, in Italia o all'estero, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) premi e sussidi a cittadini italiani o stranieri in relazione allo svolgimento di particolari compiti atti a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo della ricerca, della coltivazione e dell'impiego degli idrocarburi in Italia.

Art. 2.

Le borse di studio, i premi e i sussidi di cui all'art. 1 saranno conferiti mediante pubblico concorso per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

L'ammontare dei premi fissati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 non potrà superare, in ogni caso, il 30 per cento della somma stanziata nell'apposito capitolo di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 11 luglio 1956, n. 778.

Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I molini che non abbiano ancora ottemperato alle prescrizioni della legge 7 novembre 1949, n. 857, devono uniformarsi alle prescrizioni stesse entro il 31 dicembre 1960.

Dopo tale termine, le imprese di cui al precedente comma, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito nel precedente articolo, non possono più esercitare la loro attività e, qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alle sanzioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 18 luglio 1956, n. 779.

Determinazione della somma dovuta dagli aspiranti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a notaio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La somma dovuta dagli aspiranti per la partecipazione ai concorsi per nomina a notaio, è determinata in lire 2400, di cui lire 600 per tassa di concorso e lire 1800 per contributo alle spese di concorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1956, n. 780.

Estinzione del Comitato « Pro Roma Marittima » per il porto di Roma e la navigazione sul Tevere e sul Nera e devoluzione del suo patrimonio alla Provincia italiana della Società dell'apostolato cattolico (Pallottini).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 gennaio 1914, col quale venne eretto in ente morale il Comitato « Pro Roma Marittima » per il porto di Roma e la navigazione del Tevere e del Nera, con sede in Roma;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1937, col quale, in considerazione del conseguimento delle finalità dell'Ente, l'on. ing. Paolo Orlando era nominato commissario per la straordinaria amministrazione del Comitato;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, 27 aprile 1946, col quale era nominata, in sostituzione dell'on. Paolo Orlando, deceduto, commissario del Comitato la signora Alda Piola Caselli, ved. Orlando;

Vista la domanda presentata l'8 febbraio 1956 dalla predetta signora Alda Piola Caselli, ved. Orlando, nella suespressa qualità e con la quale si chiede che sia pronunziata l'estinzione dell'Ente e attuata la devoluzione del residuo patrimonio alla Provincia italiana della Società dell'apostolato cattolico (Pallottini), con la condizione della istituzione di una borsa di studio universitaria, diretta ad onorare la memoria del sen. Paolo Orlando.

Ritenuto che gli scopi dell'Ente sono in parte attuati ed in parte superati;

Visti gli articoli 27 e 31 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato « Pro Roma Marittima » per il porto di Roma e la navigazione sul Tevere e sul Nera, eretto in ente morale con regio decreto 18 gennaio 1914 è estinto.

Art. 2.

Il residuo patrimonio dell'Ente, costituito da un terreno in Ostia di circa mq. 1853, pervenuto al Comitato con atto per notaio Varcasia del 3 aprile 1923, n. 2848 (appezzamenti n. 6 e 7 del Lotto XXV del piano regolatore di Ostia, con fronte su via dei Simmaci, distinto in catasto col n. 362 parte della mappa suburbana 18, Agro Romano) è devoluto alla Provincia italiana della Società dell'apostolato cattolico (Pallottini) eretto in ente morale con regio decreto 27 dicembre 1923 a condizione che istituisca una borsa di studio dell'ammontare di L. 400.000 (quattrocentomila) annue, intitolata al nome del sen. Paolo Orlando, da assegnare ai giovani che, avendo effettuato con successo gli studi nell'Istituto Paolo Orlando, di Ostia, si iscrivano all'Università degli studi di Roma, Facoltà di ingegneria, per conseguire la laurea in ingegneria con specializzazione

negli studi navali. Il bando di concorso e l'avvenuta assegnazione della borsa di studio dovranno essere approvati dal Prefetto di Roma.

Art. 3.

Il commissario staordinario dell'Ente, signora Alda Piola Caselli, ved. Orlando, è delegato all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1956

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 146. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 781.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, n. 1576, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », eretto in ente morale col regio decreto 25 marzo 1926, n. 838;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1952, con il quale è stato nominato il Consiglio generale dell'Istituto predetto, modificato con i decreti Ministeriali 24 ottobre 1953, 23 marzo 1954 e 1° febbraio 1955;

Viste la delibera adottata dallo stesso Consiglio nelle riunioni del 29-30 novembre 1955, con la quale è stato approvato il nuovo statuto, e la nota del 7 marzo 1956 del presidente dell'Istituto suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », composto di 20 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI

VIGORELLI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 155. — RELLEVA

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »

CAPO I

Caratteri e finalità

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso ha la sua sede legale in Roma e svolge la sua azione su tutto il territorio della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

L'Istituto promuove ed attua la previdenza e l'assistenza nelle forme previste dalle leggi, dal presente statuto e dai propri regolamenti, in sostituzione delle corrispondenti forme obbligatorie, a favore dei giornalisti iscritti nella categoria professionisti del relativo albo.

L'Istituto assume le gestioni previdenziali ed assistenziali che gli vengono conferite con disposizione di legge. Può assumere, inoltre, le gestioni previdenziali e assistenziali che gli vengano conferite con contratto di lavoro, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

L'Istituto, nella misura e alle condizioni previste dalle norme regolamentari, provvede alle seguenti prestazioni previdenziali e assistenziali:

A) un trattamento di pensione di invalidità e di vecchiaia a favore dei giornalisti iscritti e dei superstiti;

B) un trattamento in caso di malattia;

C) un trattamento in caso di tubercolosi;

D) un trattamento in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro;

E) gli assegni familiari;

F) il ricovero in casa di riposo per i vecchi e gli invalidi;

G) sussidi e prestiti;

H) borse di studio per i figli e per gli orfani degli iscritti;

I) costruzione di alloggi, con finanziamento statale, da cedere in affitto o con patto di futura vendita o riscatto;

L) eventuali integrazioni complementari e temporanee delle prestazioni previdenziali e assistenziali;

M) eventuali forme previdenziali e assistenziali facoltative.

CAPO II

Organi dell'Istituto

Art. 4.

Sono organi amministrativi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo.

Art. 5.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che lo sceglie fra i propri componenti giornalisti professionisti non titolari di pensione intera.

Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione che lo ha designato.

Il presidente:

a) ha legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo;

c) determina l'ordine del giorno da portare alla discussione del Comitato esecutivo e, d'accordo con questo, stabilisce l'ordine del giorno da portare alla discussione del Consiglio di amministrazione; vigila, inoltre, sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente.

Sentito il Consiglio di amministrazione, il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la rappresentanza legale dell'Istituto al consigliere amministratore.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) 22 giornalisti professionisti designati, mediante elezione in ragione di 2 per ciascuna delle 11 Associazioni regionali di stampa;

b) 2 giornalisti professionisti designati in sua rappresentanza dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana;

c) 4 giornalisti professionisti designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana;

d) 1 rappresentante degli editori designato dalla Federazione italiana editori giornali;

e) 1 rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) 1 rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Partecipano alle elezioni di cui alla lettera *a*) del precedente comma e possono essere designati nella carica di consigliere dell'Istituto, i giornalisti professionisti, non titolari di pensione intera, iscritti all'Istituto che abbiano, alla data della elezione una contribuzione effettivamente versata di almeno un triennio nel quinquennio antecedente alla data predetta, in misura mensile non inferiore a quella corrispondente alla retribuzione minima stabilita per redattore ordinario dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni dalla data della nomina e possono essere rieletti. Allo scadere del termine stabilito, cessano dalle funzioni anche i consiglieri nominati durante il quadriennio a causa di eventuali vacanze.

Art. 7.

Ai fini delle designazioni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, ciascuna Associazione regionale di stampa elegge i propri rappresentanti nell'ambito dell'apposito elenco trasmesso dall'Istituto almeno un mese prima del termine fissato per le elezioni, nel quale sono indicati i giornalisti aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Le designazioni delle Associazioni regionali di stampa debbono essere trasmesse — col relativo verbale delle elezioni, contenente l'elenco dei partecipanti, firmato dagli scrutatori nonchè dal presidente o dal consigliere delegato del Consiglio direttivo di ciascuna Associazione regionale di stampa — alla Federazione nazionale della stampa italiana per l'inoltro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto. Nella sua prima adunanza designa il presidente, elegge il vice-presidente e nomina il Comitato esecutivo ed il consigliere amministratore.

In particolare delibera:

a) sulle direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto;

b) sullo statuto e sui regolamenti per il funzionamento previdenziale e assistenziale dell'Istituto;

c) sul regolamento organico del personale;

d) sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;

e) sulla ripartizione delle entrate straordinarie e di quelle ordinarie di cui alla lettera *c*) dell'art. 17, tra le singole gestioni;

f) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi a norma dell'art. 18;

g) sui criteri di ripartizione della quota di avanzo di gestione di cui all'art. 19, punto 3, tra i fondi di riserva particolari;

h) su ogni altra questione deferitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del tesoro.

Le norme regolamentari di cui alla lettera *b*) sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria due volte all'anno, nei mesi di aprile e di dicembre, e in adunanza straordinaria su convocazione — promossa a norma dell'art. 12, lettera *h*) — del Comitato esecutivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei consiglieri di amministrazione. Nella adunanza del mese di aprile è approvato il conto consuntivo dell'anno precedente; in quella del mese di dicembre è approvato il bilancio preventivo dello anno successivo.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere inviati a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, insieme con l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Art. 10.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione devono essere indette con lettera raccomandata.

Esse sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente dell'Istituto, e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, è determinante quello del presidente.

Per le modifiche allo statuto dell'Istituto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo è così costituito:

a) il presidente;

b) il vice presidente;

c) il consigliere amministratore;

d) cinque consiglieri;

e) i due consiglieri in rappresentanza del Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana;

f) il consigliere rappresentante della Federazione italiana editori giornali;

g) il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla sostituzione per le eventuali vacanze che si verifichino nel Comitato esecutivo durante il quadriennio, provvede il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo:

a) cura il conseguimento dei fini statutari dell'Istituto in attuazione delle direttive del Consiglio di amministrazione;

b) vigila sull'osservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti;

c) delibera sull'assunzione del personale e sul suo trattamento a norma del regolamento organico;

d) delibera sui criteri interpretativi delle norme che regolano il funzionamento dei servizi dell'Istituto;

e) decide sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa in materia di prestazioni;

f) fissa, entro le direttive di massima, stabilite dal Consiglio di amministrazione, i criteri per l'assegnazione ai giornalisti, in affitto o con patto di futura vendita o riscatto, degli alloggi all'uopo destinati, di proprietà dell'Istituto e determina l'ammontare dei rispettivi canoni;

g) delibera sugli investimenti del patrimonio dell'Istituto e, in particolare, in merito alla costruzione, all'acquisto, alla alienazione e alla permuta di beni immobili, urbani e rustici, nonchè la eventuale trasformazione dei beni predetti;

h) promuove la convocazione, in via straordinaria, del Consiglio di amministrazione e ne predispone l'ordine del giorno;

i) propone per l'approvazione al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni illustrative.

Per particolari esigenze funzionali, il Comitato esecutivo, può, inoltre istituire apposite Commissioni per determinati problemi tecnici.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo è convocato con lettera raccomandata dal presidente almeno tre giorni prima dell'adunanza.

La convocazione può essere richiesta da almeno tre componenti il Comitato o dal Collegio dei sindaci.

Per la validità dell'adunanza occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante quello del presidente.

Art. 14.

Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da due giornalisti professionisti, aventi i requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

In particolare, essi devono:

a) rivedere e controllare le scritture contabili;

b) fare ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo.

Art. 15.

Il consigliere amministratore è nominato, nel proprio seno, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che ne stabilisce il trattamento giuridico ed economico.

Il consigliere amministratore è a capo di tutti i servizi dell'Istituto, ne cura la disciplina e l'organizzazione, ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto, dai regolamenti, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Egli riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento tecnico e amministrativo delle gestioni dell'Istituto.

CAPO III

Esercizio finanziario e bilanci - Impiego dei fondi

Art. 16.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati degli atti e delle relazioni del consigliere amministratore e del Collegio dei sindaci, sono trasmessi, entro un mese dalla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la ratifica.

Art. 17.

L'Istituto provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 3 del presente statuto, mediante le seguenti entrate:

a) i contributi versati dalle aziende e dagli iscritti, nella misura e con le modalità stabilite nelle leggi, nel regolamento e nel contratto di lavoro;

b) i redditi patrimoniali;

c) i proventi in base a provvedimenti della pubblica amministrazione o di altri enti;

d) le oblazioni, le donazioni e le altre eventuali somme che a giusto titolo pervengono all'Istituto.

Art. 18.

I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo;

c) in beni immobili urbani e rustici;

d) in mutui fruttiferi ipotecari;

e) in tutti gli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Gli avanzi di esercizio derivanti dalle entrate ordinarie dell'Istituto sono ripartite annualmente nel seguente modo:

un ventesimo alla riserva generale; un ventesimo al fondo di riserva per le spese di amministrazione; diciotto ventesimi tra gli altri fondi di riserva stabiliti dal regolamento.

Della ripartizione degli avanzi di gestione è compilata apposita tabella da allegare al conto consuntivo e da approvare dal Consiglio di amministrazione insieme al conto stesso.

CAPO IV

Norme transitorie

Art. 20.

Fino a quando non saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del regolamento di previdenza e assistenza e del regolamento organico del personale, le funzioni per esse attribuite al Consiglio generale e al Comitato direttivo, sono devolute rispettivamente al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo, di cui al presente statuto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1956.

Nomina del presidente dell'Azienda Monopolio Banane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Visto il regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Ambrogio Bovo è nominato presidente dell'Azienda Monopolio Banane.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1956

GRONCHI

ANDREOTTI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1956
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 255. — SERRAVEZZA

(3705)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1956.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Monopolio Banane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Visto il regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1956, relativo alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Monopolio Banane;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Monopolio Bànane:

1) Tagliarini dott. Antonio, ispettore generale nel Ministero delle finanze;

2) Menonna dott. Luigi, direttore di divisione nel Ministero delle finanze;

3) Turchetti dott. Corrado, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

4) Picini dott. Concezio, ispettore generale, in rappresentanza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

5) Calderale dott. Giovanni, ispettore capo della Ragioneria generale dello Stato;

6) Tranchini dott. Silvio, direttore generale, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

7) Tribuni dott. Antonio, consigliere di 1ª classe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

8) Bottini rag. Edoardo, estraneo all'Amministrazione dello Stato, esperto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1956
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 257. — SERRAVEZZA

(3706)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1956.

Nomina del consigliere delegato e costituzione del Comitato direttivo dell'Azienda Monopolio Banane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Visto il regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, e il decreto Ministeriale 24 luglio 1956 concernenti, rispettivamente, la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Monopolio Banane;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Edoardo Bottini è nominato consigliere delegato dell'Azienda Monopolio Banane.

Art. 2.

Il Comitato direttivo dell'Azienda Monopolio Banane è costituito come segue:

1) Bovo Ambrogio, presidente del Consiglio di amministrazione;

2) Bottini rag. Edoardo, consigliere delegato;

3) Tagliarini dott. Antonio, consigliere di amministrazione;

4) Turchetti dott. Corrado, consigliere di amministrazione;

5) Picini dott. Concezio, consigliere di amministrazione.

6) Tribuni dott. Antonio, consigliere di amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1956
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 256. — SERRAVEZZA

(3707)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1956.

Costituzione per il triennio 1° luglio 1956-30 giugno 1959 del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, col quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, col quale è stato approvato il vigente statuto dell'Ente stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 1° luglio 1956-30 giugno 1959, ai sensi dell'art. 13 del predetto statuto;

Viste le designazioni dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona, è composto, per il trienio 1° luglio 1956-30 giugno 1959, dei seguenti membri:

Santorelli dott. Pietro: in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Ippolito dott. rag. Attilio: in rappresentanza della prefettura di Verona;

Caponi rag. Gastone Renato: in rappresentanza del comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1956

Il Ministro: CORTESE

(3687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 1956 (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 14), è stato disposto, nei confronti della ditta MARESCA Luigi fu Benedetto:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3671, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 21-22-93);

c) la determinazione in L. 1.586.547 — arrotondate ai sensi di legge a L. 1.585.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 1956 (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 12), è stato disposto, nei confronti della ditta MARINOSCI Giovanna fu Martino:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1486, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 38.20.58);

c) la determinazione in L. 1.528.236 — arrotondate ai sensi di legge a L. 1.525.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 1956 (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 15), è stata disposta, nei confronti della ditta SANTORO Angiolina fu Rocco, la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, e dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della legge 20 dicembre 1952, n.2377 — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 10 settembre 1952 (supplemento ordinario).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 1956 (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 13), è stato disposto, nei confronti della ditta SOCIETA' ELETTRICA PER BONIFICHE ED IRRIGAZIONI, con sede in Napoli:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3767, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 50.49.12);

c) la determinazione in L. 3.009.012 — arrotondate ai sensi di legge a L. 3.005.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(3614)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 550, compresa nei comuni di Campospinoso e Broni, delimitata dai confini sotto indicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

sud: strada comunale di Broni-Cimitero-Spianolino (dal cimitero di Broni al congiungimento della strada comunale di Baselica Broni);

est: strada provinciale Pavia-Broni (dal bivio di Campospinoso al cimitero di Broni);

nord: strada comunale per Campospinoso, per un tratto (dalla strada provinciale Pavia-Broni al centro del comune di Campospinoso); strada vicinale degli Erbatici, per l'altro tratto (dal centro del comune di Campospinoso alla strada comunale del cimitero Spianolino);

ovest: strada comunale Baselica-Broni (dalla strada vicinale degli Erbatici alla strada comunale cimitero Spianolino).

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, della estensione di ettari 180, compresa nel comune di Lomello, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

est: strada provinciale Lomello-Mede;
sud: strada provinciale della Cascinetta;
ovest: strada campestre del Mononvone;
nord: strada comunale Lomello-Semiana.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Catanzaro, dell'estensione di ettari 573, compresa nel comune di Savelli, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini: partendo dall'angolo della strada nazionale San Giovanni in Fiore, segue la stessa strada che porta a Cariati; fiume dei Pesci; strada comunale Macchia della Pila; fosso Sartorio e fosso del Faggeto e si ricongiunge col punto di partenza (strada nazionale San Giovanni in Fiore). (3

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vicenza, dell'estensione di ettari 900, compresa nel comune di Vicenza, località Gogna, delimitata dai confini sotto indicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini: dal ponte sul fiume Retrone, in località Gogna, segue la via omonima fino a porta a monte; da qui prende la strada provinciale riviera berica che, passando per Campedello giunge fino a S. Croce Bigolina; indi la strada comunale per il Tormeno; da questo centro prende via Bedin fino alla casa di cura Nordera; indi la strada comunale per Villa Amelia, Villa Pasini; da qui via comunale per S. Agostino; indi via comunale per Vicenza fino al ponte di ferro sul fiume Retrone; indi segue l'argine destro del fiume stesso fino al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vicenza, dell'estensione di ettari 190, compresa nel comune di Arcugnano, località Bisortole, delimitata dai confini sotto indicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini: parte a nord del canale Debba, all'altezza del Debbetta della Fontega, prosegue lungo il canale consorziale Debba fino all'incrocio col canale Nuovo a sud-ovest del monte Bisortole; prosegue, quindi, lungo il canale Nuovo stesso fino al ponte delle Palanche; da questo punto prende lo scolo detto della Degora e lo segue fino a congiungersi col punto di partenza.

(3611)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 31 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,78	624,80	624,77	624,83	624,70	624,79	624,81	624,77	624,77	624,77
$ Can.	635,90	635,75	636,75	635,375	635,30	635,99	636,10	635,875	635,875	635,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,33	90,33	90,30	90,33	90,25	90,32	90,31	90,33	90,33	90,30
Kr. N.	87,36	87,35	87,35	87,35	87,34	87,37	87,41	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,25	121,27	121,35	121,30	121,28	121,27	121,30	121,30	121,30	121,30
Fol	164,25	164,23	164,30	164,22	164,30	164,31	164,33	164,25	164,25	164,20
Fr. B.	12,565	12,57	12,565	12,5725	12,565	12,56	12,5725	12,565	12,56	12,565
Fr. Fr.	178,25	178,23	178,30	178,16	178,15	178,24	178,21	178,25	178,22	178,15
Fr. Sv. acc.	143,32	143,37	143,45	143,50	143,50	143,34	143,525	143,34	143,31	143,45
Lst.	1746,25	1746,125	1746 —	1746,625	1746,50	1746,15	1746,50	1746,375	1746,375	1745,75
Dm. occ.	149,63	149,63	149,64	149,58	149,54	149,63	149,61	149,65	149,65	149,55

Media dei titoli del 31 luglio 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,575
Id. 3,50 % 1902	59 —
Id. 5 % 1935	84,45
Redimibile 3,50 % 1934	77,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,35
Id. 5 % 1936	93,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1956

1 dollaro USA.	624,82
1 dollaro Can.	636,237
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	90,32
1 Kr. Norv.	87,38
1 Kr. Sv.	121,30
1 Fol.	164,305
1 Fr. bel.	12,572
100 Fr. Fr.	178,185
1 Fr. Sv. acc.	143,512
1 Lst.	1746,562
1 Marco ger.	149,595

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 25 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1956, registro n. 14 Interno, foglio n. 393, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Roma, di un mutuo di L. 16.422.221.404, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1956.

(3751)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un arenile in destra del torrente Trionto, in comune di Mirto Crosia (Cosenza).

Con decreto 20 dicembre 1955, n. 620/1643 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di arenile del torrente Trionto in comune di Mirto Crosia (Cosenza), della superficie di mq. 98210, indicata nella planimetria 16 giugno 1954 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3694)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di alveo del fiume Piave, in comune di Pederobba (Treviso).

Con decreto 29 marzo 1956, n. 90, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di alveo del fiume Piave in comune di Pederobba (Treviso) della superficie di ettari 22.36.18, segnata nel catasto dello stesso Comune, sezione A, foglio IX, mappale n. 9, e al foglio XII, mappali n. 94½, 94¼ e 302, ed indicata nell'estratto catastale dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso in data 13 maggio 1955 in scala 1:2000, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(3695)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «ragioneria generale ed applicata» presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di «ragioneria generale ed applicata» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3737)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina, in gestione straordinaria.

Nella seduta tenutasi il giorno 21 luglio 1956 dal Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Latina, in gestione straordinaria, con sede in Latina, l'avv. Mario Grifone è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3708)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento di segretari comunali a sedi della classe quarta vacanti nelle Provincie della Repubblica.

Si comunica che con decreti prefettizi sono stati banditi, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 agosto 1954, n. 748, i concorsi per trasferimento per le seguenti segreterie comunali vacanti della classe quarta:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

1. Carentino	Popolazione	550	abitanti
2. Mongiardino Ligure	»	1.058	»
3. Montechiaro d'Acqui	»	960	»
4. Morbello	»	1.088	»
5. Pontestura	»	2.877	»
6. Cons. Cartosio-Malvicino	»	1.462	»

PROVINCIA DI ANCONA

1. Montecarotto	Popolazione	3.763	abitanti

VALLE D'AOSTA

1. Ayas	Popolazione	1.153	abitanti
2. Bard	»	215	»
3. Emarese	»	337	»
4. Gaby	»	646	»
5. Gignod	»	1.180	»
6. La Magdeleine	»	105	»
7. La Thuile	»	1.339	»
8. Saint Denis	»	455	»
9. Saint Nicolas	»	395	»
10. Torgnon	»	733	»
11. Valsavaranche	»	309	»
12. Cons. Brissogne-Pollein	»	1.295	»
13. Cons. Champorcher-Pont Bozet	»	1.080	»
14. Cons. Doues-Ollomont	»	769	»

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

1. Monsampolo del Tronto	Popolazione	3.347	abitanti
2. Smerillo	»	1.263	»

PROVINCIA DI ASTI

1. Capriglio	Popolazione	449	abitanti
2. Cons. Moransengo-Tonengo	»	667	»

PROVINCIA DI BELLUNO

1. Arsiè	Popolazione	6.263	abitanti
2. Chies d'Alpago	»	2.283	»
3. Cibiana	»	1.148	»
4. Puos d'Alpago	»	2.453	»
5. Zoppè	»	483	»

PROVINCIA DI BENEVENTO

1. Castelpagano	Popolazione	2.902	abitanti

PROVINCIA DI BERGAMO

1. Ardesio	Popolazione	3.460	abitanti
2. Cons. Morengo-Pagazzano	»	3.092	»
3. » Vigolo-Parzanico	»	2.306	»
4. » Lurano-Pagnano	»	2.062	»

PROVINCIA DI CAGLIARI

1. Aidomaggiore	Popolazione	1.002	abitanti
2. Gesturi	»	1.827	»
3. Goni	»	256	»
4. Guasila	»	3.173	»
5. Guamaggiore	»	1.068	»
6. Morgongiori	»	1.500	»
7. Norbello	»	1.221	»
8. Pauli Arbarei	»	801	»
9. Ruinas	»	1.482	»
10. Siamaggiore	»	739	»
11. Siurgus Donigala	»	2.837	»
12. Usellus	»	1.896	»
13. Villanova Truschedu	»	446	»
14. Villaspeciosa	»	1.022	»

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. Acquaviva d'Isernia	Popolazione	749	abitanti
2. Colledanchise	»	2.035	»
3. Fossalto	»	3.315	»
4. Mirabello Sannitico	»	2.682	»
5. Montemitro	»	906	»
6. Pietracatella	»	3.413	»
7. Sant'Angelo del Pesco	»	1.021	»
8. San Giuliano di Puglia	»	1.934	»

PROVINCIA DI CASERTA

1. Gallo	Popolazione	2.546	abitanti

PROVINCIA DI CATANZARO

1. Carlopoli	Popolazione	3.852	abitanti
2. Palermiti	»	2.399	»
3. San Nicolà dell'Alto	»	2.691	»

PROVINCIA DI CHIETI

1. Buonanotte	Popolazione	495	abitanti
2. Furci	»	2.272	»
3. Liscia	»	1.363	»
4. Montenerodomo	»	2.002	»
5. Perano	»	1.790	»
6. Villalfonsina	»	1.816	»

PROVINCIA DI CREMONA

1. Torre de' Picenardi	Popolazione	2.998	abitanti

PROVINCIA DI CUNEO

1. Briga Alta	Popolazione	285	abitanti
2. Cons. Camerana-Gottasecca	»	2.014	»
3. Castelmagno	»	485	»
4. Levice	»	980	»
5. Pontechianale	»	560	»

PROVINCIA DI ENNA

1. Gagliano Castel Ferrato	Popolazione	5.075	abitanti

PROVINCIA DI FROSINONE

1. Acquafondata	Popolazione	872	abitanti
2. Casalattico	»	1.124	»
3. Viticuso	»	953	»

PROVINCIA DI IMPERIA

1. Aquila d'Arroscia	Popolazione	345	abitanti
2. Perinaldo	»	1.294	»

PROVINCIA DI L'AQUILA

1. Civitella Alfedena	Popolazione	614	abitanti
2. Scontrone	»	811	»

PROVINCIA DI LA SPEZIA

1. Pignone	Popolazione	987	abitanti

PROVINCIA DI LECCE

1. Santacesarea Terme	Popolazione	2.727	abitanti

PROVINCIA DI LIVORNO

1. Capraia Isola	Popolazione	465	abitanti

PROVINCIA DI MATERA

1. San Giorgio Lucano	Popolazione	2.843	abitanti

PROVINCIA DI NOVARA

1. Casalino	Popolazione	3.157	abitanti
2. Cavaglio Spoccia	»	601	»
3. Cursolo Orasso	»	508	»
4. Cureggio	»	1.856	»

PROVINCIA DI NUORO

1. Bitti	Popolazione	5.829	abitanti
2. Dualchi	»	954	»
3. Esterzili	»	1.446	»
4. Gadoni	»	1.436	»
5. Gairo	»	2.589	»
6. Ilbono	»	2.732	»
7. Lei	»	719	»
8. Lula	»	2.214	»
9. Ollolai	»	2.081	»
10. Cons. Onifai-Loculi	»	1.411	»
11. Ortueri	»	2.236	»
12. Osini	»	1.451	»
13. Perdasdefogu	»	1.742	»
14. Tiana	»	845	»
15. Urzulei	»	1.447	»
16. Villagrande Strisaili	»	3.369	»

PROVINCIA DI PADOVA

1. Cartura	Popolazione	4.675	abitanti
2. Castelbaldo	»	2.802	»

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

1. Pietrarubbia	Popolazione	1.050	abitanti

PROVINCIA DI PESCARA

1. Abbateggio	Popolazione	1.454	abitanti
2. Rosciano	»	3.936	»
3. Farindola	»	4.351	»

PROVINCIA DI POTENZA

1. Armento	Popolazione	2.055	abitanti
2. Baragiano	»	2.669	»
3. Calvera	»	898	»
4. Carbone	»	2.124	»
5. Cersosimo	»	1.205	»
6. Fardella	»	1.155	»
7. Filiano	»	3.757	»
8. Marsicovetere	»	2.246	»
9. Missanello	»	1.068	»
10. Terranova di Pollino	»	2.689	»

PROVINCIA DI RIETI

1. Colle di Tora	Popolazione	628	abitanti
2. Micigliano	»	604	»
3. Varco Sabino	»	612	»

PROVINCIA DI ROMA

1. Saracinesco	Popolazione	244	abitanti

PROVINCIA DI SALERNO

1. San Pietro al Tanagro	Popolazione	1.737	abitanti

PROVINCIA DI SASSARI

1. Alà dei Sardi	Popolazione	2.410	abitanti
2. Borutta	»	645	»
3. Esporlatu	»	749	»
4. Ittireddu	»	1.081	»
5. Tula	»	2.097	»

PROVINCIA DI SAVONA

1. Bormida	Popolazione	805	abitanti
2. Cons. Nasino-Castelbianco	»	949	»
3. Massimino	»	353	»
4. Rialto	»	638	»
5. Roccavignale	»	1.240	»

PROVINCIA DI SONDRIO

1. Mello	Popolazione	1.300	abitanti
2. Cons. Novate Mezzola-Verceia	»	2.576	»
3. Samolaco	»	2.312	»

PROVINCIA DI TERAMO

1. Castel Castagna . . . Popolazione 1.749 abitanti
2. Penna Sant'Andrea . . . » 1.860 »

PROVINCIA DI TORINO

1. Cons. Alice-Pecco Superiore Popolazione 959 abitanti
2. » Andrate-Nomaglio . » 1.103 »
3. » Villarbasse-Bruino » 2.311 »
4. Garzigliana-Osasco . » 1.304 »
5. Meana di Susa-Esilles . » 1.865 »
6. Prali-Salza di Pinerolo . » 1.158 »
7. Caprie . » 1.705 »
8. Colleretto-Castelnuovo . . » 743 »
9. Usseaux . . » 508 »
10. Valprato Soana . . . . » 676 »
11. Pralormo . . . . » 1.303 »

PROVINCIA DI TREVISO

1. Revine Lago . Popolazione 2.246 abitanti

PROVINCIA DI UDINE

1. Cons. Campolongo al Torre-Tapogliano Popolazione 1.681 abitanti
2. Clauzetto . . . . . » 1.840 »
3. Erto e Casso . . » 2.219 »
4. Stregna . . . . » 1.883 »
5. Vivaro . . . . » 1.768 »

PROVINCIA DI VARESE

1. Cons. Buguggiate-Brunello Popolazione 1.144 abitanti
2. » Azzio-Orino . . » 881 »

PROVINCIA DI VERCELLI

1. Rimella . . . . . Popolazione 565 abitanti
2. Cons. Ailoche-Caprile . » 829 »
3. » Postua-Guardabosone » 1.149 »
4. » Rinasco Rima San Giuseppe-Carcoforo » 571 »

PROVINCIA DI VERONA

1. Cerro Veronese . . . . . Popolazione 1.146 abitanti
2. Roncà . . . . . » 4.410 »

PROVINCIA DI VICENZA

1. Molvena . . . . Popolazione 2.469 abitanti
2. Tretto . . . . » 2.812 »

A tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi di 3ª classe ed i segretari comunali di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in provincia diversa da quella per la quale è stato bandito il concorso, iscritti nei ruoli provinciali.

I segretari che intendano partecipare ai concorsi dovranno far pervenire alla Prefettura che ha emesso il relativo bando, entro il termine del 31 agosto 1956, i seguenti documenti:

1) domanda in bollo da L. 100 indirizzata alla Prefettura, con la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre. La partecipazione ai concorsi si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal prefetto della Provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del presente bando; ovvero certificato, rilasciato dallo stesso prefetto, dal quale risultino i dati essenziali della carriera del candidato, le qualifiche annuali, le eventuali sanzioni disciplinari, gli encomi, ecc.;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca di Italia, intestato alla Prefettura, Div. S.C., di L. 300, quale tassa di partecipazione al concorso, con la indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire, agli effetti della graduatoria di merito o per la valutazione di preferenza.

A tal fine si precisa che la graduatoria sarà formata in base ai titoli attinenti al servizio (anzianità di grado e di servizio); alla cultura (lauree, corsi di perfezionamento per segretari comunali, punteggio conseguito nel diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, pubblicazioni, ecc.) e al rendimento in servizio (qualifiche annuali, encomi, sanzioni disciplinari) nonchè agli incarichi e ai servizi speciali espletati (reggenze in Comuni di grado superiore, commissariati prefettizi presso comuni o altri enti pubblici, ecc.);

5) elenco, in carta libera, in sei esemplari, dei documenti esibiti.

Roma, addì 21 luglio 1956

p. *Il Ministro*: Bisori

(3674)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per quattordici posti di medico condotto, bandito da questa Prefettura, con decreto in data 19 giugno 1954, n. 17532-Div. sanità;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formulazione della graduatoria degli idonei, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle relative istruzioni Ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per quattordici posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1953, bandito da questa Prefettura con decreto del 19 giugno 1954, n. 17532:

1. Decandia Giov. Francesco punti 52,168 su 100
2. Del Prete Piero » 49,427 »
3. Sechi Antonio » 47,500 »
4. Salis Aldo » 47,454 »
5. Delogu Antonio di Efisio » 47,363 »
6. Novarese Mario » 47,181 »
7. Mele Mario » 46,072 »
8. Pannoli Pier Luigi » 45,854 »
9. Correddu Armando » 45,500 »
10. Sanna Severino » 45,122 »
11. Pinna Antonio » 45.090 »
12. Balata Antonio » 43,859 »
13. Delogu Salvatore » 43,168 »
14. Chessa Antonio » 43,059 »
15. Salis Lucio » 43,000 »
16. Cabiddu Pasquale » 42,968 »
17. Mossa Pietro » 41,259 »
18. Cossu Giovanni Antonio » 41,227 »
19. Poddighe Roberto » 41,195 »
20. Cocco Francesco » 40,813 »
21. Budroni Pietro » 40,500 »
22. Madeddu Andrea » 40,481 »
23. Canetto Domenico » 40,431 »
24. Ena Salvatore » 39,490 »
25. Sini Leonarda » 39,000 »
26. Masia Bartolomeo » 37,772 »
27. Solinas Giovanni » 37,495 »
28. Ginesu Salvatore » 36,000 »

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 27 giugno 1956

Il prefetto: Abbate

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 23635 in data 27 giugno 1956, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1953;

Viste le domande prodotte dai concorrenti nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 56 del regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Decandia dott. Giov. Francesco: consorzio Tempio-Calangianus (frazione Telti);
2) Del Prete dott. Piero: Ittiri (1ª condotta);
3) Sechi dott. Antonio: Oschiri (2ª condotta);
4) Salis dott. Aldo: Tempio (frazione Loiri-Vaccileddi);
5) Delogu dott. Antonio di Efisio: Bulzi;
6) Novarese dott. Mario: Tempio (frazione San Francesco D'Aglientu);
7) Mele dott. Mario: Cossoine;
8) Pannoli dott. Pier Luigi: Consorzio Tempio-Santa Teresa (frazione di San Pasquale);
9) Correddu dott. Armando: Anela;
10) Sanna dott. Severino: Bessude;
11) Pinna dott. Antonio: Martis;
12) Balata dott. Antonio: Olbia (frazione San Pantaleo);
13) Chessa dott. Antonio: Romana;
14) Salis dott. Lucio: Consorzio Perfugas-Chiaramonti (frazione Erula).

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 27 giugno 1956

Il prefetto: Abbate

(3625)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio precedente decreto del 10 settembre 1954, n. 29884-Div. 3/m con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1953;

Visto gli atti del concorso e la graduatoria degli idonei predisposta dalla Commissione giudicatrice;

Ritenuto la legittimità degli atti e della procedura seguita ed il regolare espletamento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Capalbo Assunta	punti	52,87
2. Grisolia Ida	»	52,39
3. Adduci Maria Francesca	»	51,71
4. Perri Cristina Rita	»	50,25
5. Stampini Maria	»	49,47
6. Betazzi Rina	»	48,70
7. Crescimone Concetta	»	47,06
8. Chiarion Albertina	»	45,80
9. Panebianco Maria	»	44,65
10. Martino Elfrida	»	43,80
11. Tarantino Giuseppina	»	43,79
12. Dondi Albertina	»	43,72
13. Vincenzi Elvira	»	42,79
14. Pelloni Veglia	»	42,67
15. Visciglia Filadora	»	42,65
16. Longo Battistina	»	41 —
17. Avallone Elena	»	40 —
18. Grisolia Ida di Michele	»	38,71
19. Uggè Eva	»	38,08
20. Siviero Damiana	»	37,63
21. Burza Antonietta	»	37,50
22. Jeno Giuseppina	»	36,85
23. Piccolo Rosa	»	35,20

Con successivo decreto sarà provveduto all'attribuzione delle sedi spettanti secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande.

Cosenza, addì 14 luglio 1956

Il prefetto: Spano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n. 30899 di pari data, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio del 10 settembre 1954, n. 29884-Div. 3/m;

Viste le domande delle concorrenti e le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Le sottosegnate concorrenti sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Capalbo Assunta: Rende;
2) Grisolia Ida fu Michele: Firmo;
3) Adduci Maria Francesca: Santa Domenica Talao.

Cosenza, addì 14 luglio 1956

Il prefetto: Spano

(3676)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.